

L.R. 31 luglio 2001, n. 36 ⁽¹⁾.

Riconoscimento della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori parrocchiali e valorizzazione del ruolo nella Regione Abruzzo.

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 10 agosto 2001, n. 17.

Art. 1
Finalità.

La Regione Abruzzo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla *legge 8 novembre 2000, n. 328* "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", riconosce e promuove la funzione educativa e sociale svolta dagli Oratori Parrocchiali.

L'oratorio, soggetto educativo della comunità locale, promuove e sostiene la crescita armonica dei giovani e degli adolescenti.

Art. 2
Ruolo delle Diocesi e delle Parrocchie.

La Regione, nell'ambito delle finalità stabilite nell'art. 1, ed ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, comma 4, della legge n. 328/2000* riconosce ed agevola il ruolo delle Diocesi dell'Abruzzo nell'ambito della programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali.

Al fine di contrastare i fenomeni di emarginazione sociale e di devianza in ambito minorile, le parrocchie sono riconosciute soggetti promotori di programmi, azioni ed interventi da realizzare negli oratori per la diffusione di attività sportive e culturali per il tempo libero.

Art. 3
Programmazione degli interventi.

La programmazione degli interventi a favore dei minori, degli adolescenti e dei giovani è adottata dalla Regione, sentite le diocesi dell'Abruzzo.